

(N. 1622)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1956

Pubblicità degli atti relativi alle opere cinematografiche.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, venne istituito, presso la Società italiana autori ed editori, un Registro pubblico speciale delle opere cinematografiche, per facilitare la creazione di un credito cinematografico che potesse contare sulla certezza della titolarità di taluni diritti sul film.

Tuttavia, fin dalla loro prima applicazione, si ebbe a rilevare che le poche norme regolanti la costituzione ed il funzionamento di tale Registro andavano migliorate e integrate: occorreva chiarire e precisare quali effetti, nei con-

fronti dei terzi, avessero le annotazioni effettuate in tale Registro; occorreva estendere l'istituto della iscrizione e della annotazione anche ai film di produzione straniera destinati alla proiezione in Italia; urgeva dettare particolari norme che rendessero sicure le procedure esecutive e cautelative, entrambe ancora oggi di assai incerta attuazione nei confronti dell'opera cinematografica.

I sopraggiunti eventi bellici impedirono peraltro di procedere ad una organica e tempestiva revisione delle norme di cui si tratta.

Successivamente la Consulta legale della Società italiana autori ed editori, riprendendo la questione, presentò un avvanprogetto di provvedimento legislativo che fu oggetto di accurato esame da parte dei competenti organi di Governo.

Sentito al riguardo il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore soprattutto relativamente ai punti riguardanti la materia del diritto d'autore, è stato quindi predisposto il testo definitivo del presente disegno di legge.

Il progetto, nelle sue linee fondamentali, si ispira alle norme dettate nel Codice civile in materia di trascrizione. A queste norme, pertanto, esso fa spesso richiamo per evitare ripetizioni, che avrebbero appesantito senza necessità il nuovo testo legislativo, nel quale, d'altro canto, sono state inserite tutte le norme necessarie per dare attuazione al provvedimento, senza che sia indispensabile un regolamento di esecuzione.

\* \* \*

Il Capo I (artt. da 1 a 6) tratta della istituzione del Pubblico Registro e della iscrizione in esso delle opere cinematografiche. È contemplata l'iscrizione delle opere già prodotte e di quelle da produrre, delle opere prodotte in Italia e anche delle opere straniere, quando siano destinate ad essere pubblicamente proiettate in Italia. Sono specificate le modalità della domanda di iscrizione e i documenti necessari per ottenerla.

L'iscrizione dell'opera cinematografica è necessaria per la proiezione in pubblico, essendo stabilito che il nulla-osta richiesto per tale proiezione non potrà essere rilasciato dal competente ufficio della Presidenza del Consiglio, se non sia avvenuta la iscrizione dell'opera cinematografica sul Pubblico Registro (art. 6).

Il Capo II (artt. da 7 a 13) tratta della trascrizione degli atti relativi ad opere iscritte sul Registro.

Nella Sezione I sono elencate le varie categorie di atti soggetti alla trascrizione (art. 7) e sono date norme sulla compilazione delle note di trascrizione, sulle modalità della trascrizione e sulla conservazione dei titoli (artt. 8 e 9). La disciplina di questa materia è completata da una serie di disposizioni del Codice civile, che,

potendo avere applicazione integrale anche per la trascrizione regolata nel disegno di legge, sono da questo richiamate (art. 10). Nello stesso articolo 10 è fatto anche rinvio al Codice civile per le norme regolanti l'applicazione dell'annotazione e della cancellazione in materia di trascrizione immobiliare. Tale rinvio è parso necessario soprattutto in relazione alle sentenze di accoglimento o di rigetto delle domande giudiziali trascritte ed ai provvedimenti di estinzione dei procedimenti cui queste domande danno luogo.

Nella Sezione II dello stesso Capo II si parla degli effetti della trascrizione.

In generale, gli effetti della trascrizione dei singoli atti indicati nell'articolo 7 sono regolati dalle disposizioni del Codice civile riguardanti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili (art. 11). Rimane perciò escluso anche per la trascrizione disciplinata nel progetto ogni effetto costitutivo. Ma vi sono altresì nel progetto disposizioni particolari che precisano gli effetti della trascrizione rispetto a determinati atti. Tra questi vi è in primo luogo la cessione dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione economica di un'opera cinematografica (art. 12). Si tratta in sostanza di una cessione di crediti e, come gli articoli 1264 e 1265 del Codice civile regolano distintamente l'efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto e la efficacia riguardo ai terzi, così ugualmente occorre nel disegno di legge precisare agli effetti della trascrizione rispetto all'uno e rispetto agli altri. La regola è che, indipendentemente dalla notifica della cessione al debitore ceduto o dalla accettazione di questo, la trascrizione della cessione ha senz'altro effetto verso tutti; ma questa regola, mentre è assoluta rispetto ai terzi che abbiano acquistati i diritti dopo la trascrizione, non si applica con eguale rigore rispetto al debitore ceduto, il quale è liberato se paga al cedente ignorando, senza sua colpa, l'avvenuta cessione.

Come per la cessione, così egualmente per il pegno e per gli atti di pignoramento e di sequestro era necessario che nel disegno di legge fossero determinati gli effetti della trascrizione; ma tale determinazione è strettamente connessa alla disciplina degli istituti che viene data nei Capi successivi.

Il Capo III (artt. da 14 a 20) si occupa infatti della costituzione del pegno e dei suoi effetti.

Che i proventi dell'utilizzazione di un'opera cinematografica e l'opera stessa possano formare oggetto di pegno è già stabilito nell'articolo 111 della legge sul diritto di autore, il quale rinvia genericamente alle norme del Codice civile. Ma il problema che occorre risolvere per rendere concretamente applicabile l'istituto del pegno alle opere cinematografiche era quello di rendere possibile la costituzione di esso e l'esercizio della prelazione che dal pegno deriva, prescindendo dalla condizione essenziale, dal Codice richiesta, dello spossessamento della cosa. A questo viene perciò sostituita la trascrizione del titolo sostitutivo del pegno nel Pubblico Registro cinematografico. Data la particolare natura dei diritti ceduti, non era possibile, senza svuotare di contenuto il diritto di prelazione, arrestare l'utilizzazione dell'opera cinematografica. Dispone pertanto l'articolo 17 del progetto che l'opera pignorata rimane presso il debitore, il quale ha l'obbligo di continuare a curarne il normale sfruttamento commerciale con la diligenza del buon padre di famiglia, rendendo periodicamente il conto dei proventi, sotto pena delle sanzioni previste nell'articolo stesso.

Una particolare disposizione (art. 18) si occupa dei rapporti fra creditori privilegiati e creditore pignoratizio. È una disposizione che si collega all'articolo 2748 del Codice civile dove è stabilita la regola che « il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio ». Alla regola il Codice fa eccezione solo per il privilegio relativo ai crediti per spese per atti conservativi ed esecutivi (art. 2755) i quali crediti sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio, come prescrive l'articolo 2777, e per il privilegio spettante ai crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento, il quale privilegio, come dispone l'articolo 2756, « ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede ».

L'articolo 18 del progetto si attiene precisamente alle disposizioni del Codice, riproducendo da questo le due eccezioni contenute negli articoli 2755 e 2756 del Codice stesso. Ma a queste due eccezioni se ne aggiunge una terza,

per i privilegi a favore dello Stato per eventuali diritti di dogana. La ragione di questa terza eccezione sta in ciò che, potendo il pegno essere costituito su opere cinematografiche straniere, è evidente che si potrebbe sfuggire al pagamento degli eventuali diritti di dogana, al momento della loro importazione in Italia, col costituire su di esse il pegno prima della importazione.

Il Capo IV (artt. da 21 a 28) si occupa della esecuzione forzata e del sequestro dei diritti di utilizzazione dell'opera cinematografica. Esso è diviso in tre sezioni, delle quali la prima tratta dell'esecuzione forzata. Notevole tra le disposizioni contenute in tale sezione è quella relativa alla forma del pignoramento che si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione dell'atto nel Pubblico Registro. Il debitore è costituito custode dei diritti che formano oggetto dell'esecuzione, ma può essere nominato, su istanza degli interessati, un amministratore giudiziario (art. 24). Per il resto la procedura è modellata sulle norme ordinarie dettate nel Codice di procedura civile.

Nella Sezione II, relativa al sequestro, sono richiamate le stesse disposizioni che valgono per il pignoramento. Esse perciò si osservano, in quanto applicabili, per il sequestro, al quale si applicano altresì le regole generali degli articoli 670 e seguenti del Codice di procedura civile.

La Sezione III parla infine dell'espropriazione forzata e del sequestro dei proventi dello sfruttamento economico dell'opera cinematografica, nonché dei contributi spettanti ai produttori e di altri benefici pecuniari; ma nessuna disposizione particolare è dettata, perchè si osservano integralmente le norme dei Codici civile e di procedura civile, salvo l'obbligo della trascrizione.

Il Capo V (artt. da 29 a 36) contiene le disposizioni transitorie e finali. Due importanti e delicati problemi si sono dovuti affrontare in tale sede e cioè quello della chiusura del vecchio Registro istituito ai sensi della legge del 1938 e successive modificazioni, nonché quello degli effetti delle trascrizioni e registrazioni già eseguite in base alla precedente legge.

Circa il primo problema, tenuto conto che nel vecchio Registro sono già iscritte più di cinquemila opere, sarebbe stato praticamente impossibile prevederne la obbligatorietà della

reiscrizione sul nuovo Registro, sia pure limitatamente a quei soli film per cui venissero annotati atti sotto il regime della nuova legge.

È stato, pertanto, stabilito che, pure addivenendosi alla chiusura del precedente Registro, l'Ufficio potrà continuare ad adibirne i volumi per la registrazione degli atti previsti dalla nuova legge che riguardino film già iscritti al momento della chiusura. La data di notifica degli atti determinerà se le registrazioni sono effettuate in base alla precedente o alla nuova legge.

Per quanto riguarda la questione degli effetti delle iscrizioni e registrazioni già eseguite in base alla precedente legge, sono state prese in esame tre soluzioni alternative:

a) quella di considerare prive di qualsiasi effetto le trascrizioni esistenti sulla base della

vecchia legge coll'obbligo per gli interessati di provvedere *ex novo* alla trascrizione degli atti precedentemente annotati con effetto dal compimento della nuova formalità;

b) quella di prevedere, per le precedenti trascrizioni, la continuazione di tutti gli effetti dettati dalla vecchia legge;

c) quella, infine, di attribuire alle vecchie trascrizioni tutti gli effetti della nuova legge, a partire dalla data della sua entrata in vigore, fermo restando che gli effetti della omissione delle registrazioni non si applicano agli atti anteriori alla data suddetta.

Dopo attento esame si è ritenuto opportuno di adottare la terza soluzione perchè ritenuta meno pregiudizievole alle situazioni di fatto risultanti dal Registro cinematografico.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### CAPO I

#### DEL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

##### Art. 1.

###### *Istituzione e conservazione del Registro.*

È istituito un Pubblico Registro per l'iscrizione delle opere cinematografiche destinate alla pubblica proiezione in Italia e per la trascrizione degli atti indicati nel Capo II di questa legge. Esso sostituisce il Registro istituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, e modificato dalle leggi 2 ottobre 1940, n. 1491, e 17 agosto 1941, n. 1131.

Il Registro è tenuto, a norma dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), presso la sede di questa in Roma, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

##### Art. 2.

###### *Iscrizione delle opere già prodotte.*

Possono essere iscritte nel Pubblico Registro le opere cinematografiche prodotte in Italia o altrimenti considerate nazionali dalla legislazione italiana e le opere straniere da utilizzare in Italia.

L'iscrizione può essere chiesta dal produttore o dai suoi aventi causa, ovvero, per le opere straniere, dal cessionario o concessionario dei diritti di utilizzazione per l'Italia delle opere stesse o dai loro aventi causa.

Colui che domanda la iscrizione di un'opera cinematografica deve presentare all'ufficio competente una nota in carta bollata, in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome, il nome e la paternità, o la ditta, ragione o denominazione sociale del richiedente, nonchè la sua residenza o sede sociale;

2) il titolo, provvisorio o definitivo, della opera cinematografica e, se trattasi di opera straniera, tanto il titolo originario quanto il titolo in lingua italiana, anche se provvisorio, col quale l'opera è stata posta o è destinata ad essere posta in circolazione in Italia;

3) il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale dell'impresa produttrice e la sua sede, se l'iscrizione non è richiesta dalla impresa stessa;

4) il nome o pseudonimo degli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica, del direttore artistico (regista) e degli interpreti principali, in quanto risultino nella intitolazione della pellicola cinematografica;

5) la lunghezza ed il formato della detta pellicola.

La suddetta nota deve essere corredata da un certificato comprovante l'avvenuto deposito dell'opera cinematografica presso l'ufficio della Proprietà letteraria, artistica e scientifica o da un documento della Pubblica Amministrazione o da atto notorio comprovante l'esistenza dell'opera di cui si chiede l'iscrizione.

#### Art. 3.

##### *Iscrizione delle opere da produrre.*

Possono essere iscritte nel Pubblico Registro anche le opere cinematografiche da produrre, purchè il richiedente dichiari nella nota di iscrizione che si tratta di opera da realizzare in Italia anche parzialmente o da considerare nazionale, ne indichi il titolo, ancorchè provvisorio, l'autore o gli autori del soggetto e il produttore, e depositi una copia del soggetto. L'iscrizione può essere chiesta da coloro che sono interessati alla produzione dell'opera.

Non potrà farsi luogo all'iscrizione di opere da produrre se il richiedente non domandi contemporaneamente, a norma dell'articolo 7 del Capo II, la trascrizione di uno degli atti relativi alle opere stesse. Nel caso che la richiesta sia fatta dal produttore, e sempre che questi non sia l'autore dell'opera originaria, dovrà anche esser presentato un certificato da cui risulti l'avvenuta registrazione presso l'ufficio della Proprietà letteraria, artistica e scientifica del contratto di cessione del soggetto o della opera originaria (anche in opzione), da cui il film è tratto.

Il titolo dell'opera può essere successivamente variato mediante annotazione a margine della iscrizione.

Le iscrizioni e le trascrizioni relative ad opere da produrre perdono la loro efficacia qua-

lora non sia annotata, entro il termine di tre anni dall'iscrizione, l'ultimazione dell'opera.

L'annotazione che l'opera è stata ultimata è eseguita a richiesta della persona che ottenne l'iscrizione del film, oppure del produttore, o di chiunque abbia trascritto a proprio favore nel Pubblico Registro un atto relativo all'opera ancora da produrre. La domanda deve essere corredata da uno dei documenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che sia idoneo a dimostrare l'avvenuta ultimazione dell'opera e deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi menzionati dal precedente articolo 2 e non compresi nella nota di iscrizione.

Le eventuali variazioni non pregiudicano la efficacia delle trascrizioni già eseguite.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni comuni ai due articoli precedenti.*

L'ufficio del Pubblico Registro, riportati in questo i dati della nota di iscrizione, trattiene uno dei due esemplari della nota stessa, e restituisce l'altro esemplare al richiedente con la menzione della eseguita iscrizione, indicandone la data ed il numero d'ordine.

#### Art. 5.

##### *Denuncia di inizio di lavorazione.*

Le opere cinematografiche per le quali le imprese nazionali produttrici denuncino preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'inizio della lavorazione, a norma e per gli effetti delle leggi relative alle provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale, possono essere iscritte nel Pubblico Registro sulla base dei dati risultanti da una copia di tale denuncia dichiarata conforme all'originale dalla predetta Presidenza. In questo caso, qualora l'opera sia iscritta prima della sua ultimazione, non si applica il secondo comma dell'articolo 3.

#### Art. 6.

##### *Nulla osta di proiezione in pubblico.*

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film non può essere rilasciato se il richiedente

non presenta all'ufficio competente la documentazione dell'avvenuta iscrizione del film nel Pubblico registro cinematografico. Questa disposizione non si applica per la proiezione dei film di attualità e dei cortometraggi pubblicitari.

## CAPO II

### TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AD OPERE ISCRITTE NEL REGISTRO

#### Sezione I.

#### ATTI DA TRASCRIVERE E NORME E MODALITÀ DELLA TRASCRIZIONE.

#### Art. 7.

##### *Atti soggetti a trascrizione.*

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione nel Pubblico registro cinematografico:

1) gli atti, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, anche mediante la cessione di beni prevista dagli articoli 1977 e seguenti del Codice civile, ad eccezione dei contratti aventi per oggetto la concessione del solo diritto di proiezione per un periodo di tempo non superiore ad un anno;

2) gli atti che costituiscono, modificano o estinguono contratti in esclusiva di distribuzione dell'opera cinematografica, comunque configurati, per una durata non inferiore ad un anno, e anche se limitati nello spazio;

3) gli atti che costituiscono, modificano o estinguono contratti in esclusiva di noleggio, comunque configurati, per una durata non inferiore ad un anno, e anche se limitati nello spazio;

4) gli atti che costituiscono, modificano, trasferiscono od estinguono diritti di usufrutto o di uso sui diritti sopra indicati;

5) gli atti che costituiscono, modificano o estinguono la comunione dei diritti stessi ed i contratti di società e di associazione mediante i quali è conferito il godimento di essi, nonchè gli atti di divisione con le relative domande e provvedimenti giudiziari di cui agli articoli 2646 e 2685 del Codice civile, in quanto applicabili;

6) gli atti di transazione e di rinuncia relativi ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

7) gli atti che costituiscono, modificano od estinguono il pegno sui diritti stessi;

8) le domande giudiziali che hanno per oggetto l'accertamento, la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti, indicati nei precedenti numeri, oppure l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la revoca di atti o contratti, indicati nei precedenti numeri; le sentenze passate in giudicato, di accoglimento e di rigetto, ed i provvedimenti che dichiarino l'estinzione del processo;

9) gli atti di pignoramento o di sequestro dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica e gli atti e provvedimenti che ne modifichino l'estensione o ne estinguono la efficacia;

10) i provvedimenti od atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o della procedura di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica;

11) gli acquisti a causa di morte soggetti a trascrizione a norma del Codice civile, se riguardano diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche;

12) i decreti di espropriazione dei diritti di utilizzazione economica di un'opera cinematografica per motivi d'interesse generale;

13) gli atti e i provvedimenti indicati nei numeri da 1 a 11 di questo articolo, i quali abbiano per oggetto i proventi dello sfruttamento commerciale dell'opera cinematografica oppure i contributi statali od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori di opere cinematografiche nazionali, a norma delle leggi relative alle provvidenze in favore della cinematografia nazionale.

#### Art. 8.

##### *Nota di trascrizione.*

Chi domanda la trascrizione di uno degli atti contemplati dall'articolo precedente deve presentare all'ufficio del Pubblico Registro cinematografico una nota in doppio originale, da lui sottoscritta, nella quale devono essere indicati, oltre il titolo, anche se provvisorio, dell'opera cinematografica già iscritta nel Re-

gistro, gli elementi essenziali dell'atto di cui è chiesta la trascrizione; deve essere osservato, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 2659 del Codice civile.

#### Art. 9.

##### *Trascrizione e conservazione dei titoli.*

L'ufficio del Pubblico Registro cinematografico, riconosciuta la regolarità formale della nota di trascrizione e dei relativi documenti, nonchè la corrispondenza tra la nota stessa e gli elementi essenziali dell'atto da trascrivere, deve riportare immediatamente il contenuto della nota nella parte del Registro a ciò riservata, in ordine cronologico, di seguito alla iscrizione del film, o dei film, cui l'atto si riferisce. Per ogni trascrizione debbono essere indicati il giorno e l'ora della presentazione della domanda, il numero d'ordine sotto il quale la trascrizione è stata effettuata ed i documenti che corredano la domanda stessa.

In caso di contestazione, l'ufficio procede ad un'annotazione provvisoria, indicata come tale nel Registro, la quale decade, e deve quindi essere cancellata, se entro trenta giorni il richiedente non provvede a mettere in regola la domanda di trascrizione od a convenire la Società italiana degli autori ed editori dinanzi al Tribunale di Roma per la definizione della controversia. Della avvenuta regolarizzazione della domanda di trascrizione o dell'atto di citazione l'ufficio farà menzione nel Registro cinematografico.

Messa in regola la domanda di trascrizione od accolta con sentenza passata in giudicato la domanda giudiziale, la trascrizione è eseguita con effetto dalla data dell'annotazione provvisoria.

Le disposizioni di questo articolo si osservano anche, in quanto applicabili, per le domande di iscrizione previste nel Capo I.

#### Art. 10.

##### *Richiamo di disposizioni del Codice civile.*

Si applicano alla trascrizione disciplinata da questa legge le disposizioni degli articoli 2665, 2666, 2667, 2669, 2670 e 2671 del Codice civile.

Si farà luogo ad annotazione in margine alla trascrizione di un precedente atto o alla can-

cellazione di una precedente trascrizione nei casi e nei modi previsti dal Codice civile in tema di trascrizione immobiliare.

#### *Sezione II.*

#### EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE.

#### Art. 11.

##### *Effetti della trascrizione in generale.*

Gli effetti della trascrizione dei singoli atti indicati nel precedente articolo 7 sono regolati dalle norme del Codice civile concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, salvo quanto dispongono i successivi articoli del presente Capo ed i Capi III e IV di questa legge.

#### Art. 12.

##### *Effetti della trascrizione rispetto alla cessione dei proventi.*

La cessione dei proventi che derivano dalla utilizzazione economica di un'opera cinematografica non ha effetto, nei confronti dei terzi, che dal momento in cui il trasferimento è trascritto nel Pubblico Registro cinematografico.

Nonostante la trascrizione il debitore è liberato se paga al cedente, quando provi di avere ignorato, senza sua colpa, l'avvenuta cessione.

#### Art. 13.

##### *Effetti della trascrizione del pegno e degli atti di pignoramento e di sequestro.*

Gli effetti della trascrizione del pegno e degli atti di pignoramento e di sequestro sono regolati dalle disposizioni del Capo III e del Capo IV.

#### CAPO III

#### COSTITUZIONE DEL PEGNO E SUOI EFFETTI

#### Art. 14.

##### *Costituzione del pegno.*

I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, anche se questa non sia ancora

prodotta, possono formare oggetto di pegno nel loro complesso ovvero anche limitatamente ai singoli diritti, proventi e contributi.

Il negativo dell'opera non può formare oggetto di pegno se non unitamente al pegno dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica nel loro complesso.

Il titolo costitutivo del pegno deve risultare da atto scritto ma la prelazione derivante dal pegno ha luogo soltanto con la trascrizione dell'atto nel Pubblico Registro cinematografico.

#### Art. 15.

##### *Durata del pegno.*

La trascrizione del pegno produce i suoi effetti fino a sei anni dalla sua data, e può essere rinnovata, prima della scadenza, per il quinquennio successivo alla scadenza stessa.

#### Art. 16.

##### *Effetti del pegno - Prelazione per il credito di interessi.*

Il pegno segue l'opera cinematografica presso qualunque successivo titolare di diritti di utilizzazione economica dell'opera stessa, e il creditore pignoratizio, salvo che siano stati contrattualmente limitati gli effetti del pegno, ha diritto di farsi pagare con prelazione sui ricavi dalla cessione dei diritti sul negativo dell'opera, sui proventi comunque derivanti dalla utilizzazione economica di tale opera e sugli eventuali contributi spettanti per legge al produttore del film.

La prelazione ha luogo anche per gli interessi limitatamente alle due annate anteriori ed a quella in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo, inoltre, per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, sino alla data della vendita.

#### Art. 17.

##### *Effetti sull'oggetto del pegno.*

Dalla data della trascrizione del pegno il debitore è tenuto ad esercitare i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematogra-

fica, che formano oggetto del pegno, con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il debitore è tenuto, altresì, a rendere, al termine di ogni semestre, il conto dei proventi derivanti dall'utilizzazione dell'opera stessa e degli eventuali contributi, a lui spettanti per legge.

Il creditore, anche prima che sia scaduto il termine per il soddisfacimento del suo credito, salvo che sia diversamente convenuto, può richiedere, con atto notificato al debitore ed ai suoi aventi causa, che i proventi e contributi siano pagati direttamente a lui, fino alla concorrenza di quanto a lui spetti per spese ed interessi od anche a riduzione od estinzione del suo credito.

Le parti possono convenire, con atto scritto, che gli obblighi suddetti vengano limitati ad una parte dei beni dati in pegno. Tale atto viene annotato nel Pubblico Registro cinematografico ed ha effetto dalla data dell'annotazione.

Il debitore che deteriora o distrugge il negativo o le copie destinate all'utilizzazione dell'opera cinematografica, ovvero distrae i proventi e contributi sopra indicati, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire trecentomila a tre milioni.

Il debitore che omette di rendere il conto previsto nel secondo comma di questo articolo o lo renda irregolarmente è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire centomila a un milione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

#### Art. 18.

##### *Privilegi.*

I privilegi, eccettuati quelli previsti dagli articoli 2755 e 2756 del Codice civile e quelli a favore dello Stato per eventuali diritti di dogana, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignoratizio.

#### Art. 19.

##### *Inadempimento delle obbligazioni del debitore pignoratizio.*

Se il debitore non adempie le proprie obbligazioni, si provvede nei modi stabiliti dagli articoli 2796 e seguenti del Codice civile.



## Art. 20.

*Decadenza dal termine.*

Il debitore pignoratizio decade dal beneficio del termine cui fosse sottoposto l'adempimento della propria obbligazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1186 del Codice civile, anche nel caso che l'opera cinematografica non venga, per qualsiasi motivo, ultimata e proiettata entro il termine contrattualmente stabilito o, in mancanza di tale termine, entro un anno dalla trascrizione dell'atto costitutivo del pegno.

## CAPO IV.

ESPROPRIAZIONE FORZATA E SEQUESTRO DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA

*Sezione I.*

## ESPROPRIAZIONE FORZATA.

## Art. 21.

*Forma del pignoramento.*

Il pignoramento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica si esegue mediante notificazione al debitore, e successiva trascrizione nel Pubblico Registro cinematografico, di un atto contenente l'indicazione dei diritti che si assoggettano all'espropriazione o dell'opera cui tali diritti si riferiscono, nonchè degli elementi necessari ad individuarla e, particolarmente, del titolo dell'opera medesima, con l'ingiunzione al debitore di astenersi da qualsiasi atto che possa pregiudicare gli effetti del pignoramento.

Immediatamente dopo la notificazione, l'ufficiale giudiziario, o il creditore pignorante, consegna copia autentica dell'atto con le relative note di trascrizione all'ufficio del Pubblico Registro cinematografico, che dopo aver trascritto l'atto restituisce una delle note con l'indicazione della data e del numero d'ordine della eseguita trascrizione.

## Art. 22.

*Effetti del pignoramento e della trascrizione.*

Dalla notificazione dell'atto di pignoramento, il debitore è costituito custode dei diritti che formano oggetto dell'esecuzione, dei negativi e delle copie dell'opera cinematografica in suo possesso, nonchè delle somme provenienti, dopo la predetta notificazione, dalle riscossioni effettuate nell'esercizio dei diritti soggetti ad espropriazione forzata. Il debitore è anche autorizzato a concludere contratti per la proiezione del film per periodi non eccedenti i due mesi.

È applicabile la disposizione dell'articolo 559, secondo comma, del Codice di procedura civile.

La trascrizione dell'atto di pignoramento produce gli effetti previsti dagli articoli 2913, 2914, 2915, 2916 e 2919 del Codice civile.

## Art. 23.

*Avviso ai creditori pignoratizi.*

Il creditore istante, entro quindici giorni dalla trascrizione dell'atto di pignoramento, deve notificare ai creditori assistiti da pegno trascritto a norma del precedente articolo 7, n. 7), l'avviso previsto dall'articolo 498 del Codice di procedura civile.

In mancanza della prova di tale notificazione il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

## Art. 24.

*Amministrazione giudiziaria.*

Il creditore pignorante, il debitore pignorato e i creditori intervenuti possono chiedere, con ricorso al giudice della esecuzione, la nomina di un amministratore giudiziario per l'esercizio, durante la procedura di espropriazione, dei diritti pignorati e per custodirne i proventi.

Il giudice adito provvede sull'istanza, uditi o fatti citare il creditore istante, il debitore pignorato e i creditori intervenuti. Con lo stesso provvedimento impartisce le disposizioni opportune per l'amministrazione e può nominare un comitato di vigilanza composto di creditori, del quale deve far parte anche il debitore pignorato.

All'amministrazione giudiziaria si applicano le norme degli articoli 592, secondo comma, 593 e 594 del Codice di procedura civile.

Art. 25.

*Assegnazione e vendita.*

L'ordinanza che dispone la vendita può stabilire speciali modalità per la comunicazione al pubblico e può anche disporre che la vendita sia eseguita a trattative private, derogando, se del caso, alle disposizioni del Codice di procedura civile.

L'ordinanza di assegnazione o di vendita o il processo verbale e l'atto di vendita devono contenere le indicazioni necessarie per individuare i diritti espropriati.

Nel caso che sia oggetto dell'esecuzione il negativo dell'opera cinematografica o altro esemplare che ne faccia le veci, l'ordinanza di assegnazione o di vendita determinerà le cautele idonee a salvaguardare l'uso dell'uno o dell'altro da parte di altri eventuali titolari di diritti di utilizzazione sull'opera cinematografica stessa.

Possiamo intervenire nel procedimento di esecuzione anche coloro che nei confronti del debitore hanno crediti sottoposti a termine o a condizione.

Art. 26.

*Norme applicabili all'espropriazione.*

Per tutto ciò che non è regolato in questa Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura civile relative all'espropriazione forzata mobiliare.

*Sezione II.*

SEQUESTRO.

Art. 27.

Il sequestro dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica è regolato

dalle disposizioni degli articoli 670 e seguenti del Codice di procedura civile, e, in quanto applicabili, dalle disposizioni dei precedenti articoli 21, 22 e 24, primo, secondo e quarto comma, e 25, quarto comma.

*Sezione III.*

ESPROPRIAZIONE FORZATA E SEQUESTRO DEI PROVENTI, CONTRIBUTI STATALI ED ALTRI BENEFICI PECUNIARI DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA.

Art. 28.

*Norme applicabili.*

L'espropriazione forzata ed il sequestro dei proventi dello sfruttamento economico dell'opera cinematografica nonché dei contributi statali ed altri benefici pecuniari spettanti ai produttori di opere cinematografiche in virtù di leggi portanti provvidenze a favore della cinematografia nazionale sono regolati dalle norme del Codice civile e di procedura civile, salvo l'obbligo della trascrizione di cui al precedente articolo 7, n. 13.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

*Chiusura del Pubblico Registro istituito col regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061.*

All'entrata in vigore della presente legge è chiuso il Pubblico Registro cinematografico istituito ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, e modificato dalle leggi 2 ottobre 1940, n. 1491 e 17 agosto 1941, n. 1131.

L'ufficio può continuare ad usare i volumi appartenenti al Registro di cui al primo comma per la registrazione degli atti previsti dalla

presente legge che riguardino film già iscritti al momento della chiusura. La data di notifica degli atti determina se le registrazioni sono effettuate a norma della presente legge oppure a norma della legge precedente.

Nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge, all'ora di apertura dell'ufficio incaricato della tenuta del Registro, e prima che sia iniziata qualsiasi altra operazione, si procederà, mediante attestazione sottoscritta dal presidente della Società italiana degli autori ed editori, dal direttore dell'ufficio del Pubblico Registro cinematografico e da un notaio, alla chiusura del Registro generale cronologico in uso. L'attestazione notarile dovrà indicare la data e l'ora della chiusura.

#### Art. 30.

*Effetti delle registrazioni ed iscrizioni già eseguite nel Registro istituito col regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061.*

Le registrazioni, eseguite anteriormente alla chiusura del Registro generale cronologico, di cui all'articolo precedente, produrranno tutti gli effetti previsti dalla presente legge a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore.

Tuttavia gli effetti dell'omissione delle registrazioni o delle iscrizioni non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 31.

*Pubblicità del Registro  
e responsabilità della S.I.A.E.*

Le norme degli articoli da 2673 a 2682 del Codice civile, circa la pubblicità dei Registri e la responsabilità dei conservatori, si osservano, in quanto applicabili, per la tenuta del Pubblico Registro cinematografico da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

L'ufficio del Pubblico Registro cinematografico può rilasciare copia delle iscrizioni e delle annotazioni esistenti nel Registro anche a mezzo di riproduzione fotografica od analogo procedimento meccanico.

#### Art. 32.

*Pubblicazione di un bollettino periodico.*

L'ufficio del Pubblico Registro cinematografico cura la pubblicazione di un bollettino periodico in cui dà notizia delle avvenute iscrizioni e trascrizioni.

#### Art. 33.

*Imposta di registro.*

Sono soggetti alla imposta fissa di registro gli atti di vendita dei film nazionali, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei contributi e degli altri proventi statali spettanti ai produttori di opere cinematografiche a norma delle leggi che regolano le provvidenze a favore della cinematografia nazionale, nonchè gli atti di estinzione della cessione e del pegno.

#### Art. 34.

*Tassa di concessione governativa.*

La trascrizione degli atti nel Pubblico registro cinematografico, da eseguirsi a norma della presente legge, è soggetta alla tassa di concessione governativa nella seguente misura:

a) quando l'oggetto dell'atto abbia un valore determinabile:	
se non eccede lire 1.000.000 . . .	L. 10.000
se eccede lire 1.000.000, ma non lire 10.000.000 . . . . .	» 50.000
se eccede lire 10.000.000, in aggiunta alle lire 50.000 sono dovute per ogni milione in più del valore . . . . .	» 2.000
b) quando l'oggetto dell'atto non abbia un valore determinabile	» 2.000

La tassa anzidetta deve essere pagata in modo ordinario, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 20 marzo 1953, n. 112; la quietanza rilasciata dall'ufficio del Registro o l'attestazione del versamento della tassa in conto corrente postale deve essere esibita alla Società italiana autori ed editori, prima che la trascrizione venga eseguita.

La predetta Società deve indicare sulle note di trascrizione, oltre agli estremi dell'eseguita

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

formalità, anche quelli della quietanza modello 72-A o dell'attestazione del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa dovuta.

## Art. 35.

*Compensi dovuti alla S.I.A.E.*

Alla Società italiana degli autori ed editori sono dovuti, per le sue prestazioni in esecuzione della presente legge, i seguenti diritti fissi:

a) per ogni iscrizione di film di lungo metraggio . . . . . L. 25.000

b) per ogni iscrizione di cortometraggi o attualità . . . . L. 15.000

c) per ogni trascrizione o notazione di atti . . . . . » 2.500

d) per il rilascio di ogni certificato . . . . . » 1.500

## Art. 36.

*Entrata in vigore.*

La presente legge entrerà in vigore nel sessantunesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.